

Allegato "A" all'Atto Rep. 3683/2874
STATUTO
della FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO
DEL MIDOLLO OSSEO

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO ETS", in breve "FA-RI.T.M.O. ETS", Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore - dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) - alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative alla normativa ONLUS.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando solo da quel momento la qualifica ONLUS e la denominazione sarà:

"FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO - ETS", siglabile "FA-RI.T.M.O. ETS".

4. Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

5. La Fondazione ha sede legale in Genova, Largo Rosanna Benzi presso padiglione 6 Ospedale San Martino e ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'Estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di ogni genere.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

6. La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi al fine di promuovere, contribuire ed attuare la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie ematologiche, con particolare attenzione ai trapianti e di midollo osseo ed alle cellule staminali.

In particolare la Fondazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

b) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità e svolge le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

- promuovere, contribuire ed attuare la ricerca nel campo della cura e dello studio delle malattie ematologiche, con particolare attenzione ai trapianti e di midollo osseo ed alle cellule staminali;

- promuovere e promulgare nuovi protocolli e la divulgazione delle informazioni contenute nei protocolli;

- collaborare con i centri ospedalieri ed interagire con altre Associazioni e/o Enti che operano nello stesso settore;

- formazione del personale medico e paramedico;

- istituzione di borse di studio destinati agli studenti meritevoli non abbienti e/o a giovani ricercatori che siano particolarmente distinti nell'ambito della ricerca oggetto delle finalità statutarie;

- sostenere, mediante il versamento di contributi in qualunque forma, istituti di ricerca, università e/o altre fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica nei campi oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;

- istituire, curare l'organizzazione e/o finanziare attraverso erogazioni a istituti di ricerca, università e/o altre fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica, sovvenzioni, premi e contratti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale, destinati agli studenti meritevoli non abbienti e/o a giovani ricercatori che siano particolarmente distinti nell'ambito della ricerca oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse e/o impegnati in specifici progetti di ricerca;

- promuovere la ricerca nei settori di cui sopra e in quelli connessi an-

che favorendo la nascita e/o lo sviluppo di istituti per lo svolgimento di attività di ricerca e per la formazione di ricercatori;

- promuovere e incrementare l'interazione e gli scambi tra gli istituti di ricerca già costituiti ed operanti sia in Italia che all'estero nel settore dell'oggetto, delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;

- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e sovranazionali, scuole specialistiche, università, istituzioni etc. operanti nei settori relativi alle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche mettendo a disposizione, a beneficio di altri enti che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione, le proprie strutture e le proprie esperienze;

- promuovere, realizzare e/o sponsorizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o patrocinando iniziative di altri soggetti, incontri, seminari, giornate di studio, manifestazioni, dibattiti, convegni, simposi sul tema dell'oggetto e delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;

- promuovere, realizzare e/o sponsorizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o patrocinando iniziative di altri soggetti, eventi e premi di beneficenza volti alla raccolta di fondi, nonché alla divulgazione e promozione delle attività della Fondazione;

- ideare, produrre, realizzare, distribuire e diffondere, sul territorio nazionale ed estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico attinente lo scopo istituzionale con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;

- promuovere e/o intraprendere ogni altra iniziativa e/o attività, anche di sensibilizzazione del pubblico, che sia compatibile con la propria natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con gli scopi istituzionali;

3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione.

4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

ART. 3 - PATRIMONIO

1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di dotazione, intangibile, costituito:

* dai conferimenti in denaro inizialmente versati dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;

* dai beni mobili e immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa e specificamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione del patrimonio;

* dalle elargizioni e/o liberalità e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti o privati, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

* dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

b) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Fondazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

ART. 4 - FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulteriormente incrementato:

a) da donazioni e/o liberalità e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi speciali versati da terzi per il raggiungimento di tutte od alcune specifiche finalità della Fondazione che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

b) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

2. Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.

Titolo III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario generale e Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività Prestata ai fini dello svolgimento della funzione per conto e nell'interesse della Fondazione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 6 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente viene eletto a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti. Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:

a) ha la piena rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, con i più ampi poteri, all'uopo nominando procuratori alle liti e avvocati;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) con la collaborazione del Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico nonché cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

e) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

f) esercita i poteri previsti dallo statuto e quelli che il Consiglio delegherà in via generale ovvero di volta in volta;

g) può nominare procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti.

4. In caso di comprovata urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo organo collegiale nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal medesimo Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta ado-

zione dei provvedimenti di cui sopra.

5. Il Presidente della Fondazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati nel comma 3 del successivo art.8.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due o cinque membri. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione questi potranno essere sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dei membri subentrati scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

3. Possono essere nominati Consiglieri soggetti professionalmente qualificati e personalità che si sono distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione, le cui condotte sono state ispirate all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, altresì le disposizioni di cui agli articoli 2390 e 2391 del codice civile.

I Consiglieri all'atto di accettazione della carica devono dichiarare di possedere i requisiti di onorabilità, di non vertere nelle cause di ineleggibilità o decadenza previsti nel presente statuto e di accettare lo Statuto ed i regolamenti interni.

4. Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle adunanze consiliari.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno una volta ogni sei mesi, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica ovvero, nei casi di motivata urgenza, con telegramma, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri in carica, oppure di un solo consigliere nel caso il consiglio sia composto di due consi-

glieri, con l'indicazione delle materie da trattare.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e, in caso di omessa regolare convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e dell'organo di controllo o del Revisione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi di delibere all'unanimità previsti nel presente statuto.

9. Le delibere devono essere verbalizzate in apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo e conservato a cura dell'organo amministrativo.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovino il Presidente della Fondazione, e il Segretario generale, onde consentire la verbalizzazione.

11. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a svolgere il ruolo di supporto all'opera del Presidente della Fondazione, ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto ad altro Organo. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede a:

a) attuare gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Fondatore Originario e contenuti nello statuto, approvare gli indirizzi strategici della Fondazione ed i programmi generali e particolari delle attività nonché a curare la gestione economico-finanziaria della Fondazione;

b) redigere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) adottare le modifiche statutarie della Fondazione;

d) deliberare la modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, in Italia o all'Estero;

e) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente attribuendone i relativi compiti;

f) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;

g) assumere e licenziare il personale dipendente, stipulare accordi con collaboratori esterni e determinarne il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa di tempo in tempo vigente;

h) approvare il regolamento per il funzionamento della Fondazione;

i) deliberare in ordine all'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni, e lasciti;

l) deliberare in ordine alla stipulazione di mutui, di acquisti ed aliena-

zioni di beni mobili e immobili, di contratti di leasing immobiliare, di acquisizioni e cessioni di partecipazioni, ad aperture di credito, nonché a qualsiasi altra operazione bancaria passiva ritenuta necessaria o solo utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

m) deliberare il compenso dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;

n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ad alcuni componenti del Consiglio o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali.

ART. 8 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può Essere riconfermato.

2. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica di Segretario Generale, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n.117/2017.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministratore, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.117/2017.

La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentotrentamila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige per l'approvazione il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e, salvo diverse disposizioni di legge, entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.

A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

Qualora la Fondazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.

4. La Fondazione deve tenere, a cura dell'Organo Amministrativo, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 12 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a

quello della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

2. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonchè da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

ARTICOLO 14 - NORMA TRANSITORIA

1. L'efficacia delle norme di cui al presente Statuto che siano incompatibili con le disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997 è differita alla data di abrogazione della disciplina Onlus, secondo quanto disposto dall'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. In particolare, fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997 e quindi ai sensi della lettera i) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione sarà denominata "FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO ONLUS".

Genova, ventisette ottobre duemilaventitre.

F.to Andrea Bacigalupo

F.to Federica Solimena notaio